

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

Enti locali. L'allarme dei sindaci sugli effetti del federalismo pag. 7

Internazionalizzazione. Negli Usa tutte le opportunità per le Pmi pag. 19

Le Guide. Tra patrimoni e imprese una bussola per gestire l'eredità pag. 13-16

L'esperto risponde. Le soluzioni ai quesiti inviati dai lettori

Domenica 2 Gennaio 2011

www.ilssole24ore.com/norme

Diritto dell'economia. Le previsioni del decreto legislativo del 22 dicembre che recepisce le raccomandazioni di Bruxelles

Ai manager compensi più chiari

Dal 2012 nelle quotate l'assemblea si pronuncia sulle politiche di remunerazione

Angelo Busani

L'assemblea dei soci delle società quotate non deciderà più, dal 2012, il solo compenso degli amministratori ma dovrà essere coinvolta, sia pure con voto consultivo, nell'elaborazione delle linee guida inerenti la remunerazione del top management di cui la società deve obbligatoriamente dotarsi (è la cosiddetta *remuneration policy*). È quanto deriva dal decreto legislativo approvato il 22 dicembre scorso dal Consiglio dei ministri, che è in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (si veda Il Sole 24 Ore del 23 dicembre) e che recepisce le raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate.

Strategie di lungo periodo. Si tratta dunque di un nuovo "adempimento" (fatta eccezione per le banche, le cui istruzioni di vigilanza già prevedono che l'assemblea dei soci approvi le politiche di remunerazione) che si inserisce nell'attuale quadro normativo il quale (a parte la "raccomandazione" contenuta nell'articolo 7 del Codice di autodisciplina di Borsa

STABILITÀ FINANZIARIA
Grazie alle direttive gli emolumenti sono resi coerenti con la strategia di lungo periodo delle società

italiana) comprende: l'articolo 2389 del Codice civile, per il quale, in qualsiasi Spa, i compensi degli amministratori sono stabiliti dall'assemblea mentre la remunerazione degli amministratori «investiti di particolari cariche» (ad esempio, l'amministratore delegato) è decisa dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (esiste peraltro la possibilità

che lo statuto imponga all'assemblea di determinare un «importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche»); l'articolo 114-bis del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf), il quale, per le società quotate, dispone la competenza dell'assemblea per l'approvazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei componenti degli organi di amministrazione, di dipendenti o collaboratori, anche di società controllanti o controllate.

Come detto, questa nuova normativa non ha un'applicazione immediata: le assemblee di bilancio se ne occuperanno infatti nel 2012, in quanto il decreto legislativo dispone che la relazione sulla remunerazione dovrà essere presentata all'assemblea convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entrerà in vigore il regolamento Consob attuativo di questa disciplina.

Il decreto legislativo contiene già una descrizione abbastanza dettagliata del *remuneration statement*, che dovrà essere suddiviso in due "sezioni" contenenti:

Il quadro normativo

1 REMUNERAZIONI E LINEE GUIDA

Nell'ambito della *remuneration policy*, l'assemblea dei soci delle società quotate non deciderà più, dal 2012, il solo compenso degli amministratori ma dovrà essere coinvolta (con voto consultivo) nell'elaborazione delle linee guida sulla remunerazione del top management di cui la società deve obbligatoriamente dotarsi

2 ASSEMBLEA IN CAMPO

L'articolo 2389 del codice civile, prevede nelle Spa che i compensi degli amministratori siano stabiliti dall'assemblea, mentre la remunerazione di quelli «investiti di particolari cariche» (ad esempio, l'amministratore delegato) è decisa dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale

3 TRASPARENZA IN DUE SEZIONI

Il *remuneration statement* dovrà essere suddiviso in due "sezioni". La prima sezione dovrà illustrare la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche. La seconda sezione dovrà indicare le voci che compongono i compensi

4 PIANI DEI COMPENSI NELLE QUOTATE

L'articolo 114-bis del decreto legislativo 58/1998 (il Tuf) già prevede, per le società quotate, che l'assemblea approvi i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei componenti degli organi di amministrazione, di dipendenti o collaboratori, anche di società controllanti o controllate

la prima sezione, l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo; la seconda sezione, l'illustrazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione (compreso il trattamento previsto in caso di cessazione dalla carica, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione) di ciascun amministratore e dei direttori generali (per i dirigenti con responsabilità strategiche invece verranno forniti "dati aggregati").

In questa seconda sezione verranno evidenziati anche i compensi corrisposti, dalla società e da società controllate o collegate, in relazione ad attività svolta in esercizi precedenti e quelli da corrispondere negli esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Ceradi-Luiss

A CURA DI Valeria Panzironi

In Vaticano antiriciclaggio troppo zelante

di Andrea R. Castaldo

Con la legge del 30 dicembre il Vaticano si dota di una disciplina organica in tema di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo). La normativa, in vigore dal 1° aprile 2011, sana un'imbarazzante lacuna e, se formalmente emanata in esecuzione della Convenzione monetaria tra Vaticano e Ue del 17 dicembre 2009, di fatto arriva sull'onda dell'inchiesta giudiziaria romana nei confronti dello Ior (la notizia era stata anticipata dal Sole 24 Ore del 22 ottobre 2010).

Completa il quadro la Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» a firma del Pontefice, sempre del 30 dicembre, con la quale la Santa Sede e gli organismi dipendenti recepiscono la legge antiriciclaggio.

L'impianto è molto simile a quello italiano, a sua volta espressione di politiche comunitarie e internazionali omogenee. Sul fronte della prevenzione, nel tradizionale approccio bifasico, si registrano i consueti obblighi di collaborazione attiva a carico di una nutrita schiera di soggetti, tra cui spiccano intermediari bancari e finanziari e professionisti quali revisori, notai e avvocati. Gli obblighi consistono nell'adeguata verifica della clientela (identificazione del soggetto che compie l'operazione e informazioni sulla sua natura), in attuazione della regola del know your customer, a tipologia semplificata o rafforzata secondo la calibrazione del rischio riciclaggio; nella registrazione e conservazione per cinque anni dei dati; nella segnalazione dell'operazione sospetta all'Aif (Autorità di informazione finanziaria), incaricata di valutarla e, in caso di istruttoria positiva, di trasmettere la *notitia criminis* al Promotore di giustizia.

Quanto al versante repressivo, l'articolo 421 bis del Codice penale codifica il delitto di riciclaggio e di autoriciclaggio, con conseguente confisca, anche per equivalente, del prodotto o profitto del reato in caso di condanna. Viceversa, l'inservenza degli obblighi di collaborazione è punita soltanto in via amministrativa, con una sanzione pecuniaria tra i 10 mila e 250 mila euro, irrogata dall'Aif.

Il Vaticano sceglie così di adeguarsi alla politica criminale comune in materia di riciclaggio, peraltro con alcune novità che creano perplessità: sull'altare dell'inefficienza si corre il rischio di sacrificare la razionalità delle scelte e dei principi del diritto penale. È il

caso, per l'appunto, della punizione dell'autoriciclaggio, cioè del riciclaggio commesso dall'autore del reato presupposto, non previsto in Italia, la cui attuazione porterà, pressoché in automatico, alla doppia incriminazione. Sia perché la maggior parte dei *predicate-crimes* genera un utile economico che il soggetto attivo vuole mettere a frutto, sia soprattutto perché la condotta tipica è così ampia e generica («altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa»), da farvi confluire situazioni estranee (esempio, il furto di un pass in uso al personale, successivamente contraffatto). Anche la scelta di legare il riciclaggio al "reato grave", definito all'articolo 1 n. 6, va nuovamente nel segno di un allargamento indiscriminato della punibilità, con il corollario inevitabile di snaturare l'identi-

DOPPIA INCRIMINAZIONE
A differenza dell'Italia dal 1° aprile 2011 Oltretevere sarà perseguito anche l'autoriciclaggio

tà criminologica del *money laundering*. Non da ultimo, la curiosa previsione di cui all'articolo 421 bis, comma 3 di una pena indifferenziata per l'autore del reato grave, a prescindere dallo specifico illecito commesso, sembra bilanciare l'eccessiva severità della punizione per autoriciclaggio, ma tale rigidità andrebbe sicuramente incontrata da noi a una pronuncia di illegittimità costituzionale. Un eccesso di zelo lo si rinviene infine per gli avvocati, tenuti agli obblighi (anche di astensione, e dunque di fatto rinunciando alla garanzia dell'anonimato) nel corso dell'assistenza legale. Considerando l'insorgenza dell'obbligo di segnalazione persino quando si «abbiano motivi ragionevoli di sospettare» una tentata operazione di autoriciclaggio, l'avvocato verrebbe di fatto svuotato dei propri compiti, abdicando al segreto professionale e all'equo processo statuito dalla Corte di Giustizia. Un'ultima notazione: la specificità non replicabile degli istituti del clero, dalla vocazione non profit e elevata missione etica in terre di frontiera, reggerà l'urto di una burocratica applicazione dell'autoriciclaggio e di una severa autorità di controllo?

Ordinario di diritto penale
Università di Salerno

Consob e Bankitalia. La deroga

Gioco d'anticipo su parti correlate

La disciplina della remunerazione degli amministratori ha impatto anche con la materia delle operazioni «con parti correlate», regolamentata dalla Consob, con deliberazione 17221 del 12 marzo 2010 modificata dalla deliberazione 17389 del 23 giugno. In effetti, il regolamento Consob non si applica (articolo 13) alla delibera dell'assemblea che stabilisce i compensi degli amministratori né alla delibera della quale attribuisce il compenso ai propri componenti «investiti di particolari incarichi» quando tale compenso rientri nel quadro dell'importo complessivo determinato dall'assemblea dei soci in base all'articolo 2389, comma 3 del Codice civile.

Resta però soggetta alle procedure per le operazioni con parti correlate ogni altra decisione, diversa da quelle elencate, «in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e dei deliberatori con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione». Vi è tuttavia la possibilità di avvalersi di una deroga a quanto

precede, e cioè nel caso in cui «la società abbia adottato una politica di remunerazione» e «sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione».

Si tratta di una evidente analogia con quanto sancito nel commentario all'articolo 7 del Codice di autodisciplina di Borsa Ita-

LA SCELTA

Molte imprese potrebbero definire subito le linee sulla retribuzione per evitare la procedura sui soggetti collegati al controllo

liana, ove si "raccomanda" agli amministratori di presentare «all'assemblea annuale una relazione che descriva la politica generale relativa alla remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche... nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche» e si afferma che l'assemblea dei soci "è coinvolta" nel processo di approvazione di tale "politica generale".

Ora, essendo prevista l'emanazione da parte di Consob del regolamento attuativo del decreto legislativo di recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori di società quotate ed essendo stabilito che il decreto legislativo sulla *remuneration policy* avrà vigore dall'esercizio successivo a quello in cui il regolamento Consob verrà emanato, potrebbe verificarsi che non molte società mettano la politica di remunerazione già all'ordine del giorno della prossima tornata assembleare primaverile (e con ciò si sottraggono dunque all'applicazione delle procedure per le operazioni con parti correlate) a meno che una persuasione in tal senso discenda dall'intento di fare compliance con il codice di Borsa.

Un fattore appare comunque certo: affinché l'assemblea dei soci possa occuparsi, con voto consultivo, di politiche di remunerazione dei senior management non dovrebbe richiedere modifiche statutarie: in questo caso, la competenza assembleare è disposta da normativa di rango primario e quindi dotata della forza occorrente per imporsi al catalogo delle competenze assembleari disposte dal Codice civile e per introdurre nel sistema questo ulteriore caso di voto meramente consultivo.

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito al consumo. Passo indietro rispetto alla Bersani

Il notaio torna a chiudere l'ipoteca

Da oggi 2 gennaio la cancellazione "semplificata" delle ipoteche (senza atto notarile) è limitata alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui "fondiari": è la conseguenza della rivisitazione di questa materia operata prima con il decreto legislativo 141/2010 sul credito al consumo e poi con il decreto correttivo 218/2010.

La semplificazione della cancellazione delle ipoteche venne introdotta con il Dl 7/2007 il quale ha disposto che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un qualsiasi "contratto di mutuo", che fosse concesso da un soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. La banca creditrice deve rilasciare al debitore la quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e poi trasmettere la relativa comunicazione entro 30 giorni alla conservatoria dei registri immobiliari, la quale provvede alla formale cancellazione dell'ipoteca.

Ora, con il Dlgs 218/2010 è stata abrogata la normativa del Dl 7/2007; mentre, con il Dlgs 141/10, la cancellazione ipotecaria semplificata è stata inserita

nell'articolo 40-bis del Tub, (Dlgs 385/93). Proprio qui sta il problema, in quanto l'articolo 40-bis è collocato nella sezione I del Capo VI del Titolo II, intitolata «Credito fondiario e alle opere pubbliche» e questa collocazione non può non essere influente sull'interpretazione della norma e del suo perimetro applicativo. Pertanto, per le estin-

IL NUOVO ITER

La richiesta di cancellazione del pubblico ufficiale è da oggi necessaria per le garanzie prestate nei mutui non fondiari

zioni di mutui non fondiari che interverranno dal 2 gennaio 2011 in avanti, le Conservatorie dovranno rifiutare la richiesta di cancellazione che non sia formulata con atto notarile.

Il 2 gennaio è una data cui si giunge attraverso un tortuoso percorso normativo: il Dlgs 141/2010 è entrato in vigore il 3 dicembre 2010 e cioè 90 giorni dopo la pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» 207 del 4 settem-

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazione via web. Anche se l'attività è organizzata in più sedi operative

Per l'azienda una sola coordinata Inps

Giuseppe Maccarone

Le aziende che devono farsi attribuire dall'Inps la posizione contributiva, d'ora in poi, potranno farlo solo online. Viene così abolito il modulo di apertura delle posizioni, denominato DM68. L'istituto prevede che il datore di lavoro, anche in presenza di diverse attività svolte con il personale in più luoghi di lavoro, sia intestatario di una sola matricola aziendale.

Il programma di telematizzazione delle domande da inoltrare all'istituto è stato avviato dall'Inps con una serie di circolari, pubblicate sul sito www.inps.

it. Tra queste va segnalata la circolare 172/2010 con cui viene rivista la procedura di denuncia di iscrizione delle aziende e di accreditamento delle posizioni e dei relativi adempimenti. Chi inizia l'attività con il personale dipendente deve farsi attribuire, esclusivamente online, una sola posizione contributiva. Lo strumento da utilizzare può essere Comunicase - contestualmente all'inizio dell'attività - l'azienda assume del personale. Se l'inserimento in organico dei dipendenti avviene in una fase successiva, si può utilizzare o il servizio online presente nel sito dell'Inps o Comunicase.

1 PIÙ LETTI
www.ilssole24ore.com/norme

- 1) Addio ai sacchetti di plastica
- 2) L'Abc del decreto milleproroghe
- 3) Scudo fiscale, i punti oscuri
- 4) Il Vaticano non è più «paradiso»

buire, esclusivamente online, una sola posizione contributiva. Lo strumento da utilizzare può essere Comunicase - contestualmente all'inizio dell'attività - l'azienda assume del personale. Se l'inserimento in organico dei dipendenti avviene in una fase successiva, si può utilizzare o il servizio online presente nel sito dell'Inps o Comunicase.

La posizione contributiva è unica anche se il datore di lavoro, successivamente, costituisce nuove unità operative presso cui viene svolta, in maniera stabile, l'attività lavorativa con dipendenti (compresa la sede legale

renziati da cui possano dipendere diverse classificazioni ai fini previdenziali e assistenziali. Inoltre, resta l'obbligo di aprire una distinta posizione se l'unità operativa è dotata di un'organizzazione autosufficiente, di funzionamento e gestione autonome e ha finalità e rischio produttivo diversi.

I datori di lavoro interessati da operazioni societarie straordinarie che subentrano nella gestione del rapporto di lavoro devono comunicare i dati identificativi delle unità operative acquisite. Per effetto dell'unicità della posizione contributiva, viene chiarito che l'accentramento sarà concesso ai datori di lavoro in possesso di più matricole aziendali (con caratteristiche contributive omogenee) e quali possono chiedere di svolgere gli adempimenti riferendo-

si a una sola matricola. Anche in questo caso, la richiesta va inoltrata solamente tramite la nuova procedura telematica; i modelli telematici SC46 e SC47 vengono abrogati.

I datori di lavoro che hanno presentato una domanda di accentramento, con chiusura di una o più posizioni preesistenti, riceveranno (in presenza dei requisiti) l'autorizzazione. Chi, invece, ha chiesto di accentrare una nuova sede operativa a cui non è stata ancora attribuita la matricola, non deve attendere l'autorizzazione (in quanto non più prevista) e può effettuare la comunicazione di apertura di una nuova sede operativa: l'applicazione presente nei servizi internet Inps rilascia in tempo reale, il numero identificativo della sede stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

EQUITALIA

Cartelle via Rav in tabaccheria

Le cartelle di Equitalia si pagano anche dal tabaccaio. È operativo l'accordo tra Equitalia, Fit (Federazione italiana tabaccai) e Banca Itb. L'accordo consente di saldare i debiti fiscali e contributivi nelle tabaccherie abilitate al pagamento con Rav. L'importo massimo è di 1.500 euro (contanti e bancomat), più 1,80 euro di commissione. L'elenco degli esercenti abilitati è su www.tabaccai.it



Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
AREA DI COORDINAMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE DEL TERRITORIO
Settore Servizio Idrologico Regionale Ufficio di PISA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Oggetto: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI INERENTI L'ADEGUAMENTO L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA MANUTENZIONE FINO AL 31/12/2015 DELLA RETE DI RILEVAMENTO DATI IDROLOGICI DEL SERVIZIO IDROLOGICO REGIONALE
Procedura a criterio di aggiudicazione. Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo stimato: 7.300.000,00 euro (oltre IVA) suddiviso negli importi specificati nel bando di gara.
Durata o termine d'esecuzione: 31.12.2015.
Termina per la presentazione delle offerte: 22.03.2011 ore 13.00.
Il bando in edizione integrale è pubblicato su: GUCE, GURI, BURT
www.regione.toscana.it/appalti/procurement/commitment/
http://web.rete.toscana.it/appalti/ La documentazione è disponibile sul sito: www.regione.toscana.it/garip/procurement/commitment/
www.toscana.it/start nonché può essere richiesta al Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Romana Pitagallo, Tel. +39 (0)50-915305 - Fax +39 (0)50-915324, dal lunedì al venerdì, con orario: 9-13, e-mail: info-rasit@cr.toscana.it
questo avviso è sul sito: http://websystem.ilssole24ore.com/legal/default.htm